

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA DI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRE ISTITUZIONI

Erogazione del servizio:

Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto ministeriale.

La Prefettura cura l'istruttoria della domanda, assume il parere degli Uffici Tecnici Erariali e degli organi preposti e la inoltra al Ministero competente secondo la materia oggetto dell'attività dell'ente.

Documentazione necessaria:

La domanda, redatta in carta da bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere indirizzata al Ministero competente per la materia oggetto dell'attività e va presentata in Prefettura.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. cinque copie autentiche, di cui una in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto (vedasi il successivo paragrafo "NOTE");
2. relazione illustrativa, in cinque copie, sull'attività concretamente svolta e/o su quella che l'ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente dell'ente;
3. relazione, in cinque copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da idonea documentazione circa la destinazione, la consistenza e il valore degli immobili (perizia giurata di parte, che dovrà essere avvalorata dal parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente) e dei beni patrimoniali mobiliari (attestazione bancaria);
4. bilanci preventivi e conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo antecedente la presentazione della domanda qualora l'ente abbia già operato come ente non riconosciuto (in duplice copia);
5. elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal presidente, con indicazione del numero dei sodali qualora si tratti di associazione (in duplice copia);
6. assenso dell'Ordinario Diocesano qualora l'ente, non riconoscibile ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.5.1985 n. 222 (che dispone che le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale), possa essere comunque riconosciuto, come dispone il successivo art. 10 alle indicazioni previste dal codice civile (in duplice copia).

NOTE:

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLO STATUTO. Il Consiglio di Stato ha delineato, a mero titolo esemplificativo, uno schema a cui lo statuto dovrebbe attenersi, sia pure con i necessari adattamenti secondo la natura dell'ente (associazione o fondazione), gli scopi perseguiti e le caratteristiche della sua attività.

Lo statuto dovrebbe essere incentrato sui seguenti punti:

- denominazione;
- sede;
- indicazione delle finalità;
- durata dell'ente.

Alla prima parte, elaborata secondo le precedenti indicazioni, dovrebbe seguire, per le associazioni, la disciplina riguardante i componenti (diritti e obblighi dei sodali), nonché le condizioni per la loro ammissione e il loro recesso.

Sono inoltre necessarie le norme sull'ordinamento e l'amministrazione (organi, loro composizione, poteri e modalità di funzionamento). Un'apposita sezione successiva va

dedicata al patrimonio e alle risorse dell'ente, ai documenti di bilancio e di rendicontazione, con indicazione delle procedure per la loro approvazione.

In ultimo, occorre disciplinare le ipotesi di estinzione dell'ente, il relativo iter di scioglimento e di liquidazione del patrimonio, con indicazione dei criteri per la devoluzione degli eventuali beni residui.

Normativa di riferimento:

- Codice Civile art. 12;
- Legge 20.5.1985 n. 222 artt. 9 e 10 (Suppl. ord. alla G.U. n. 129 del 3.6.1985);

Modelli:

- Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica.